

---

Dal 1° gennaio 2011 l'obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale è assolto mediante la pubblicazione sui siti istituzionali degli enti pubblici (L. 69/2009, art. 32). Decorso il periodo di pubblicazione, gli atti possono essere consultati con le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.

[Accedi alla consultazione dell'Albo online](#)

Consulta il [Regolamento per la disciplina dell'Albo online](#)

Consulta il [Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso](#)

---

Ultima modifica

Gio, 11/07/2024 - 15:48

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)

- 
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)